



ROMA, 5 aprile 2023  Rinnovabili

L'INTERVENTO

Fer, il Tar consacra il principio del dissenso costruttivo

Il tribunale della Toscana censura l'espressione del diritto di veto meramente formale delle amministrazioni in sede di conferenza di servizi

 di Andrea Marega* e Carlotta Carta **

Con sentenza n. 264 del 13 marzo 2023, il Tar Toscana ha accolto un ricorso avverso il provvedimento di diniego della Regione Toscana al rilascio dell'Autorizzazione Unica (AU) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 6 MW, e delle relative opere di connessione, fondato soltanto sul parere sfavorevole dell'amministrazione comunale, secondo cui la realizzazione dell'opera avrebbe cagionato un aggravio del rischio idraulico.

Dichiarando l'illegittimità del diniego, il Tar ha enunciato importanti principi con riferimento ai poteri delle amministrazioni in sede di conferenza di servizi e al c.d. principio del dissenso costruttivo.

In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che l'Autorizzazione Unica non può essere negata esclusivamente sulla base dell'espressione di un solo parere sfavorevole reso dal Comune in sede di conferenza di servizi, a fronte del giudizio positivo di tutte le altre amministrazioni coinvolte a tutela degli interessi "sensibili", e soprattutto della possibilità di superare il prospettato rischio idraulico attraverso modifiche progettuali o l'imposizione di prescrizioni e condizioni da apporre al titolo autorizzatorio.

Il Tar Toscana ha osservato che l'istituto della conferenza di servizi è stato concepito proprio come strumento di semplificazione dell'azione amministrativa, con la specifica finalità di agevolare il contemperamento di interessi differenti o persino contrapposti, e il superamento di ostacoli al rilascio del titolo autorizzatorio, favorendo la valutazione istruttoria e/o la decisione contestuale da parte di una pluralità di amministrazioni interessate portatrici di una molteplicità di interessi pubblici.

La mera esistenza di un parere contrario di una sola amministrazione interveniente non è una motivazione sufficiente per giustificare il diniego. Ragionando diversamente, sarebbe frustrato, risultando inutile, il ruolo assegnato dal legislatore all'amministrazione procedente che, nella fase decisoria, è chiamata a giungere ad una sintesi dei vari interessi coinvolti e spesso contrapposti.

La pronuncia del Tar Toscana interviene nel solco del principio del c.d. dissenso costruttivo, secondo cui, nei procedimenti autorizzatori, non può essere attribuito alle amministrazioni interessate un potere di veto rispetto all'adozione del provvedimento finale, come invece si è verificato nel caso di specie. In

virtù di tale principio sussiste l'obbligo in capo alle amministrazioni di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di superare eventuali ostacoli alla conclusione favorevole del procedimento, apportando al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati, ovvero imponendo eventuali prescrizioni e condizioni al titolo autorizzatorio.

Il Tar Toscana rileva che detto principio "è stato previsto [...per...] consent[ir]e al privato di conoscere puntualmente la posizione dell'amministrazione e le ragioni sottostanti l'eventuale diniego, in modo da apportare ogni modifica necessaria ai fini dell'assenso. Ciò anche al fine di ridurre gli spazi di discrezionalità (rectius di arbitrio) dell'amministrazione".

La pronuncia rappresenta un ulteriore tassello nel lento processo di cambiamento nella gestione della cosa pubblica verso un modello in cui il privato è considerato partner strategico per lo sviluppo del territorio, a dispetto di un modello tradizionale fondato sul rapporto meramente autoritativo che relega il privato alla soggezione al pubblico potere. Sotto questo profilo, il principio del dissenso costruttivo è altresì funzionale alla maturazione di buone prassi amministrative improntate all'efficienza, all'economicità, al risparmio di risorse pubbliche e alla riduzione dei tempi del cambiamento del tessuto economico-territoriale del Paese.

***Partner e **Associate Ughi e Nunziante – Studio Legale**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO.

Privacy policy (GDPR)
www.quotidianoenergia.it